

**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI****PRESIDENZA**

Prot. n° 34 Segr/AG - 4831 - 25/2007 circ.
N° 20/2007 R.Q.

Cagliari, 16 aprile 2007

OGGETTO: Chiarimenti sulla circolare m_dg.DOG.31/10/2006.0039434.U sul decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240.

TELEFAX

AI SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO
della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in

SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI
CAGLIARI SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI DI
CAGLIARI LANUSEI ORISTANO
SASSARI NUORO TEMPIO PAUSANIA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI
CAGLIARI SASSARI

AL SIG. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
NUORO

AL SIG. COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVILI
CAGLIARI

AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI UNEP
LORO SEDI

Trasmetto per conoscenza e per quanto di competenza la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, prot. 15464.U del 13 aprile u.s., relativa all'individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio.

I sigg. Presidenti dei Tribunali ordinari provvederanno a diramare la presente nota agli uffici dipendenti di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(V. Oliveri)

Visto l.
Il Dirigente
Dott. M. Righi



m. dg 08200900834	
CORTE APPELLO - CAGLIARI	
N. 4801	14 APR 2007
Ug. <i>Per</i>	CC
Finanziaria	Altre determinazioni
Per il D.C.O.	Sequenziali

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi



Prot. n. dg. DCG.13/84/2827.0015464.U

Roma, 13 APR. 2007

Ai Sigg.:

- Presidente della Corte Suprema di Cassazione
- Dirigente della Corte Suprema di Cassazione

- Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
- Dirigente della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

- Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
- Dirigente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

- Procuratore Nazionale Antimafia
- Dirigente della Direzione Nazionale Antimafia

- Presidenti di Corte di Appello
- Dirigenti delle Corti di Appello

- Procuratori Generali presso le Corti di Appello
- Dirigenti delle Procure Generali presso le Corti di Appello

Commissariati per gli Usi Civici

Alla Segreteria del Ministro

Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato:

Avv. Luigi Li Gotti

Prof. Luigi Scotti

On. Daniela Melchiorre

Avv. Luigi Manconi

Sen. Alberto Maritati

Al Gabinetto dell'On. Ministro

All'Ufficio Legislativo

All'Ispettorato Generale

Al Servizio di Controllo Interno

*All'Ufficio per il Coordinamento dell'Attività
Internazionale*

All'Ufficio Stampa ed Informazione

Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

All'Ufficio Centrale del Bilancio

*Alla Direzione Generale del personale e della
formazione*

*Alla Direzione Generale delle risorse materiali dei
beni e dei servizi*

*Alla Direzione Generale del bilancio e della
contabilità*

Alla Direzione Generale dei magistrati

Alla Direzione Generale di Statistica

*Alla Direzione Generale per i sistemi informativi
automatizzati*

*Alla Direzione Generale gestione e manutenzione
edifici giudiziari di Napoli*

Agli Uffici I, II e III del Capo Dipartimento

c. p. c. Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Call Center – Ufficio Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

**CHIARIMENTI sulla CIRCOLARE m_dg.DOG.31/10/2006.0039434.U
SUL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2006 N. 240**

***Individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario
e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio***

Sono pervenuti da numerosi uffici giudiziari vari quesiti inerenti a problematiche applicative dipendenti dalla circolare in oggetto, cui si ritiene di poter fornire i seguenti chiarimenti di carattere generale.

Essenzialmente, le richieste pervenute a questo Dipartimento vertono sulle seguenti tematiche:

1. Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 nell'ipotesi di:
 - a) posto-funzione dirigenziale vacante
 - b) posto-funzione dirigenziale non previsto in pianta organica.
2. Titolarità della gestione del personale UNEP.
3. Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 in ambito distrettuale.
4. Composizione delle delegazioni di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa decentrata.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1. lettera a) [Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 nell'ipotesi di posto-funzione dirigenziale vacante] si ritiene che l'ipotesi di posto dirigenziale previsto in pianta organica, ma di fatto vacante, debba, in primo luogo, essere trattata previa applicazione dell'istituto della reggenza.

Preliminarmente appare, comunque, opportuno soffermarsi sulla differenza concettuale esistente tra la mera "assenza" del dirigente, riconducibile a situazioni caratterizzate dal requisito della "temporaneità" (quali ad es. ferie, malattia) e la vacanza del relativo posto-funzione.

Nel primo caso la stessa fonte contrattuale di riferimento (art. 25 del CCI di Amministrazione) individua nel direttore di cancelleria e nel cancelliere p.e. C2 i funzionari legittimati a svolgere funzioni "vicarie" del dirigente, nell'ambito delle direttive date dallo stesso dirigente titolare.

Nel secondo caso, invece, sino alla copertura del posto, le funzioni dirigenziali saranno esercitate, interinalmente, da altro dirigente di ruolo, cui sia stato conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio medesimo - con provvedimento formale del Direttore Generale del Personale e della Formazione - in conformità a quanto previsto dall'art. 61 del contratto collettivo della Dirigenza - Area I, sottoscritto il 21.04.2006, ai sensi del quale, "nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim".

Ciò in quanto alla luce del d.lgs. n. 240/06 il dirigente amministrativo è da identificarsi esclusivamente nel dirigente "di ruolo", titolare dell'incarico in forza di conferimento avvenuto in applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'istituto della reggenza potrebbe risultare non applicabile in forma generalizzata, considerata la difficoltà di attingere presso altri uffici e la sproporzione esistente tra il numero di dirigenti attualmente in servizio ed uffici periferici con posto-funzione dirigenziale vacante, in attesa della copertura del posto vacante o del conferimento di apposito incarico "ad interim", le competenze che il d.lgs. n. 240/06 attribuisce al dirigente amministrativo dovranno essere svolte, temporaneamente, dal magistrato capo dell'ufficio.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1. lettera b) *[Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 nell'ipotesi di posto-funzione dirigenziale non previsto in pianta organica]* la circolare del 31/10/2006 ha già chiarito espressamente che le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 240 ai dirigenti amministrativi "non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere"; conseguentemente le indicate competenze continueranno ad essere svolte dai magistrati capi degli uffici, che, attualmente, concentrano su di sé tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.

Per quanto concerne la titolarità della gestione del personale UNEP questo Dipartimento ritiene che né la lettera né lo spirito della novella contenuta nel d.lgs. n. 240/06 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 15/12/1959, n.1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli U.N.E.P. rispettivamente costituiti, con dotazioni organiche separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di "sorveglianza", tuttora regolamentata dal citato D.P.R..

La normativa di settore non viene così in alcun modo toccata dal d.lgs. n. 240/06. Tale ultima legge parla sempre di uffici giudiziari mentre gli uffici notifiche e protesti hanno una loro specifica autonomia, con la nomina dell'ufficiale giudiziario dirigente effettuata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero su proposta del Presidente della Corte di Appello e con la sorveglianza attribuita allo stesso Presidente.

Con riferimento alla tematica riportata al punto 3, e cioè quella relativa alla gestione del personale e delle risorse a livello distrettuale, è da ritenersi che, allo stato attuale, nelle more dell'integrale attuazione del d.lgs. n. 240/06, per ciò che attiene all'istituzione delle Direzioni regionali ed interregionali, nulla è cambiato in tema di applicazione distrettuale del personale - che è ora disciplinata dall'Accordo sulla mobilità del personale giudiziario sottoscritto il 27/03/2007 - e di gestione dei fondi assegnati ai Presidenti di Corte ed ai Procuratori Generali quali funzionari delegati per la gestione a livello distrettuale, atteso che le attribuzioni trasitate dai magistrati capi degli uffici giudiziari ai dirigenti amministrativi si esplicano, in ogni caso, solo all'interno dell'ufficio di appartenenza.

Infine, con riferimento all'ultima delle tematiche evidenziate e cioè quella relativa alla *"Composizione delle delegazioni di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa decentrata"* si fa presente che il d.lgs. n. 240/06 non contiene norme, che abbiano incidenza diretta sul rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale, anche dirigenziale, di questa Amministrazione, che continuano ad essere totalmente disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione, collettiva e integrativa, vigente.

Conseguentemente non si ritiene che lo stesso abbia determinato direttamente la modifica della norma patizia contenuta nell'art. 6 del C.C.I. del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile 2000, e successive integrazioni, che mantiene la sua efficacia fino ad eventuale revisione da parte dei titolari della contrattazione integrativa di amministrazione a livello nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Claudio Castelli

